



**CITTÀ DI IMOLA**

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DEI MERCATI DEL COMUNE DI IMOLA**

Approvato con deliberazione C.C. n. 178 dell' 1/10/2010

Modificato con deliberazione C.C. n. 64 del 27/04/2012

Modificato con deliberazione C.C. n. 33 del 26/03/2013

Modificato con deliberazione C.C. n. 141 del 15/09/2016

Art. 1 –	Tipologia e classificazione dei mercati .....	Pag. 3
Art. 2 –	Giornate e orari di svolgimento .....	Pag. 4
Art. 3 –	Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato .....	Pag. 5
Art. 4 –	Assegnazione dei posteggi in concessione per dodici anni.....	Pag. 5
Art. 5 –	Ristrutturazioni, spostamenti parziali o totali dei posteggi .....	Pag. 7
Art. 6 –	Istituzione di nuovi posteggi .....	Pag. 8
Art. 7 –	Posteggi vincolati a merceologia specifica .....	Pag. 8
Art. 8 –	Spostamenti di posteggio per miglioria .....	Pag. 8
Art. 9 –	Ampliamento della superficie di posteggio .....	Pag. 9
Art. 10 –	Scambio consensuale dei posteggi .....	Pag. 10
Art. 11 –	Revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio .....	Pag. 11
Art. 12 –	Subingresso .....	Pag. 11
Art. 13 –	Pianta organica e graduatoria degli operatori titolari di posteggio .....	Pag. 12
Art. 14 –	Assegnazione temporanea dei posteggi non assegnati .....	Pag. 13
Art. 15 –	Gestione assenze e presenze degli assegnatari di posteggio .....	Pag. 15
Art. 16 –	Posteggi riservati ai produttori agricoli in concessione per dodici anni	Pag. 16
Art. 17 –	Modalità di assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati ai produttori agricoli .....	Pag. 17
Art. 18 –	Circolazione stradale e sosta nelle aree di mercato .....	Pag. 18
Art. 19 –	Sistemazione delle attrezzature di vendita .....	Pag. 19
Art. 20 –	Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita .....	Pag. 19
Art. 21 –	Norme igienico sanitarie.....	Pag. 21
Art. 22 –	Durata delle concessioni .....	Pag. 21
Art. 23 –	Canoni, tariffe e contributi per la partecipazione al mercato .....	Pag. 21
Art. 24 –	Sanzioni .....	Pag. 21
Art. 25 –	Richiamo agli usi e consuetudini .....	Pag. 21
Art. 26 –	Comitato consultivo del mercato .....	Pag. 22
Art. 27 –	Entrata in vigore .....	Pag. 22
	Allegato .....	Pag. 23

## **ART. 1 – TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei mercati settimanali, istituiti con delibera del consiglio comunale.

I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6 comma 1, della Legge Regionale n. 12 del 25 giugno 1999, così come ulteriormente specificato al successivo comma.

I mercati sono così classificati:

**Mercati ordinari**, quando non vi sono limitazioni alle merceologie dei posteggi o le limitazioni non superano il due per cento degli stessi (Pedagna, Zolino, Sesto Imolese)

**Mercati a merceologia esclusiva** quando le merceologie ammesse sono individuate in modo preciso dal regolamento comunale

- per il medesimo settore merceologico, (Centro Storico)
- per specializzazioni merceologiche, (Fiori)
- per settori e specializzazioni merceologiche.

**Mercati straordinari** quando il mercato, pur mantenendo la medesima tipologia ed area, si tiene in giorni diversi da quelli normalmente previsti.

L'esercizio dell'attività nell'ambito del mercato da parte degli aventi diritto è disciplinato dal D.Lgs. 31.03.1998 n.114, dalla L.R. 25.06.1999 N. 12, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999, dal presente Regolamento e dalle altre disposizioni statali, regionali e comunali vigenti in materia

I mercati oggetto del presente Regolamento, che si svolgono in centro storico il martedì, giovedì, venerdì e sabato sono in parte ordinari per la vendita di generi del settore extra-alimentare e in parte a merceologia esclusiva per la vendita di fiori freschi, piante decorative e ortofrutticole, sementi ed articoli accessori e decorativi. All'interno di questa ultima merceologia è permessa la vendita, in via non prevalente, di fiori secchi e/o finti. Nei mesi da dicembre al successivo febbraio è permesso anche in via prevalente la vendita di fiori secchi e/o finti. I mercati si svolgono contemporaneamente ma la vendita di questi articoli è consentita esclusivamente nei posteggi appositamente previsti dalla delibera di c.c. all'uopo predisposti

I mercati di Zolino, Pedagna e Sesto imolese sono di tipo ordinario e divisi per settore alimentare ed extralimentare e sono istituiti con deliberazione consiliare specifica.

Per quanto concerne i prodotti alimentari, questi ultimi potranno essere venduti esclusivamente nei posteggi riservati a tale settore.

Resta salvo il divieto di vendere armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche (art.30 c.5 D.Lgs. n.114/98 combinato con art.87 T.U.L.P.S. ed art.76 del relativo Regolamento d'esecuzione).

Il presente Regolamento disciplina anche i mercati straordinari che si svolgono occasionalmente, nella stessa area di cui all'art.3, con gli stessi operatori, in giorni diversi da quelli del normale mercato (art.6 c.1 lett.c L.R. N.12/1999).

## **ART. 2 – GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO**

1. I mercati del Centro Storico sono annuali e si svolgono nelle giornate del martedì, giovedì, venerdì e sabato.  
Il mercato di Pedagna si svolge il sabato pomeriggio.  
Il mercato di Zolino si svolge il giovedì pomeriggio.  
Il mercato di Sesto si svolge il venerdì mattina.
2. Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo non viene effettuato, salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 4.
3. Nel caso in cui il mercato non si possa svolgere nella giornata prevista perché ricadente in una festività o per impossibilità di utilizzo dell'area, possono essere effettuate edizioni di "recupero", da regolamentare con le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le Associazioni di categoria degli Operatori del Commercio su aree pubbliche, il Comune fissa e rende noto il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo (punto 1, lettera g) Del. G.R.E.R. n.1368 del 26.07.1999). Tali edizioni straordinarie possono essere legate a festività o essere connesse a manifestazioni o iniziative di valorizzazione del mercato stesso e del commercio in generale del Comune ed essere effettuate anche in giorni festivi. La partecipazione da parte degli aventi diritto a tali edizioni straordinarie del mercato può essere subordinata al pagamento del C.O.S.A.P. nella misura prevista, nonché a eventuali rimborsi spese di iniziative pubblicitarie, promozionali e di intrattenimento in genere a tal fine organizzate, come meglio specificato nel successivo art. 23.
5. Lo svolgimento del mercato straordinario è disciplinato con apposito provvedimento del Comune in cui sono indicate:
  - a) le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione;
  - b) la possibilità di concentrazione dei posteggi nelle piazze principali del centro storico (con priorità a piazza Matteotti e a seguire piazza Gramsci) al fine di ottenere un'area mercatale che garantisca quanto più possibile continuità dei banchi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.
6. L'orario di vendita dei mercati è stabilito con apposita Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art.28, c.12 del D.Lgs. n.114/1998, tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla Del. N.1368 del 26.07.1999 e sentite le associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche.  
L'orario di vendita è comunque il medesimo per gli operatori di uno stesso mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.  
Chiunque abbandoni il mercato prima della fine dello stesso, salvo particolari condizioni climatiche o di forza maggiore, viene considerato assente.

### **ART. 3 – LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO**

1. I mercati del Centro storico si svolgono il martedì, il giovedì, il sabato e il venerdì nelle aree mercatali individuate nelle planimetrie *particolareggiate* allegate alle delibere del Consiglio Comunale Inoltre con apposite deliberazioni la Giunta ne approva gli organici, nelle quali sono evidenziati in particolare (art.7, c.1, L.R.12/1999):
  - a) l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - b) il totale dei posteggi;
  - c) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione.

Nel settore alimentare sono predisposte colonnine di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica. L'allacciamento è regolamentato da apposito provvedimento.

2. Riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su aree scoperte con obbligo di detenzione dell'autoveicolo nel posteggio. Chi è titolare di due posteggi contigui può detenere nei due posteggi un solo mezzo. Quanto sopra è valido fatto salvo eventuali diverse prescrizioni e i vincoli stabiliti dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici territorialmente competente.
3. E' ammessa la possibilità di utilizzo di una struttura unitaria o in alternativa, di banchi separati.

### **ART. 4 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE PER DODICI ANNI**

1. Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno, trasmette alla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare nell'ambito del Mercato oggetto del presente Regolamento per la pubblicazione sul B.U.R.E.R. (punto 1, lettera b) Del G.R. N.1368/1999) al fine dell'assegnazione degli stessi in concessione per dodici anni.
2. La disponibilità dei posteggi liberi è resa nota dal Comune, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con Avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune, in cui siano esplicitati il numero e le dimensioni dei posteggi disponibili, eventuali vincoli di carattere merceologico, i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi al fine della presentazione delle domande di assegnazione, nonché i criteri di concessione dei posteggi.
3. La domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio, deve essere conforme alle modalità previste nell'Avviso pubblico di cui al comma precedente e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.E.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo comunale se la domanda è consegnata direttamente.

4. L'assegnazione dei posteggi in concessione per dodici anni è effettuata a mezzo di apposita graduatoria formulata sulla base dei seguenti criteri di priorità (Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368):
- a) maggior numero di presenze maturate nel mercato fino alla data di pubblicazione sul B.U.R.E.R. riferibili ad una unica autorizzazione;
  - b) in caso di parità di presenze, maggior anzianità dell'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/ai suo/suoi dante/i causa. L'anzianità dell'azienda deve essere documentata con le modalità dell'autocertificazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) presentata dall'operatore interessato, il quale deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi;
  - c) in caso di ulteriore parità, verranno applicati i seguenti criteri di priorità da applicare secondo l'ordine elencato:
    - I) siano privilegiati gli operatori sprovvisti di posteggio nell'ambito dello stesso mercato;
    - II) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese della Ditta richiedente l'autorizzazione;
    - III) data di presentazione o ricevimento della domanda al Comune (così come risulta dalla data e dal numero del protocollo generale apposto dal competente Ufficio comunale).
5. L'assegnazione di posteggio conseguente a ciascun Avviso pubblico deve riguardare un solo posteggio per operatore (punto 2 lettera c) Del. G.R. N.1368/1999).
- L'assegnazione deve riguardare un solo posteggio per ogni bando in ogni mercato.
- Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi e relative autorizzazioni, fatti salvi i diritti acquisiti all'entrata in vigore della legge regionale 25 giugno 1999 n. 12.
- Le domande presentate da operatori che fossero già titolare di due posteggi nell'ambito del mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
6. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi del mercato è effettuato sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo.
7. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:
- a) nel rispetto dei settori merceologici dei posteggi;
  - b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui all'art.8.
8. Le presenze maturate nel Mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio decennale sono automaticamente azzerate all'atto dell'assegnazione della nuova autorizzazione.

9. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 5 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi artt.8 e 10 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi però la medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo art.12.
10. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale in altro Comune, il titolare dell'autorizzazione al commercio su area pubblica deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni (art.4 c.1 L.R. n.12/1999).

## **ART. 5 – RISTRUTTURAZIONI, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI**

1. Salvo quanto previsto nel precedente art.3, in caso di ristrutturazione del mercato, o di spostamento parziale o totale dei posteggi, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei consumatori, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali si debba procedere alla riassegnazione degli stessi.
2. La riassegnazione complessiva dei posteggi, a favore degli operatori che già ne sono concessionari, avviene nei seguenti casi:
  - a) trasferimento di tutto il mercato in altra sede;
  - b) trasferimento parziale del mercato qualora sia interessato un numero di posteggi superiore al 20% dei posteggi complessivi del mercato. Qualora il numero dei posteggi oggetto del trasferimento sia percentualmente pari o inferiore al 20% escludendo i decimali, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento.
3. Il Dirigente/Responsabile, sulla base dei criteri di cui al comma precedente, provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi e delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.
4. I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art.13, tenuto conto dei settori merceologici (alimentare e non alimentare) e delle specializzazioni merceologiche.
5. Il titolare di due concessioni nell'ambito dello stesso mercato ha facoltà di scegliere entrambi i posteggi, rinunciando all'opzione di scelta in relazione al posteggio con migliore graduatoria, al momento della scelta del secondo posteggio con peggiore graduatoria. Vista la caratteristica trisettimanale del mercato del Centro Storico, il titolare di concessione in due o in tre mercati settimanali diversi, ha facoltà di scegliere il posteggio contemporaneamente per ogni mercato a condizione che scelga un posteggio identico per il mercato del martedì, giovedì e sabato e a condizione che i posteggi siano disponibili, solo se utilizza, al momento della scelta, il punteggio con la peggiore graduatoria dei due o dei tre mercati che frequenta. Se si effettua tale scelta non è più concesso di rinunciarvi.
6. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, le aree mercatali, tutte o in parte, possono essere temporaneamente trasferite in aree alternative. Il Comune individua le

aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi contingibili ed urgenti vi provvede il personale di Polizia Municipale.

7. I nuovi posteggi temporanei sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art.13 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

#### **ART. 6 – ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI**

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e conseguentemente vengano istituiti nuovi posteggi, la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate nell'art.4 del presente Regolamento.

#### **ART. 7 – POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA**

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi il Comune, sentite le Associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, può vincolare i nuovi posteggi fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato. I posteggi così istituiti verranno assegnati nel rispetto di apposita graduatoria formulata con le modalità indicate nel precedente art. 4.
2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla specializzazione merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.
3. Restano salve le limitazioni già indicate nel precedente art.1 relativamente al settore alimentare ed ai produttori agricoli.

#### **ART. 8 – SPOSTAMENTI DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA**

1. Prima di richiedere alla Regione la pubblicazione dei posteggi liberi di cui all'art.4, il Comune provvede agli spostamenti di posteggio per c.d. "miglioria", emettendo allo scopo apposito Avviso pubblico, riservato ai titolari di posteggio, da pubblicare, agli effetti di legge, all'Albo Pretorio del Comune almeno 15 giorni prima della data prefissata per l'assegnazione dei posteggi.
2. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito del Mercato oggetto del presente regolamento.
3. Le domande di ammissione alla miglioria devono essere presentate con le modalità ed i tempi previsti dall'Avviso Pubblico.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene nel rispetto della graduatoria di cui all'art.13 del presente Regolamento.
5. L'Avviso pubblico di cui al presente articolo deve contenere:



- l'indicazione dei posteggi da assegnare per c.d. "miglioria" con relative dimensioni, salvo quanto previsto al successivo comma 12;
  - eventuali ulteriori criteri per l'assegnazione di posteggio in caso di parità di posizione nella graduatoria di cui al successivo art.13;
  - l'ora e la sede di svolgimento delle operazioni di assegnazione di posteggio per miglioria.
6. I soggetti convocati alla assegnazione dei posteggi ai sensi del comma precedente dovranno presentarsi personalmente; qualora impossibilitati a partecipare, potranno farsi rappresentare da altra persona solo se munita di delega scritta ai sensi di legge.
  7. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.
  8. una volta effettuata la scelta del posteggio per migloria non è consentito il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.
  9. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:
    - a) al divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato;
    - b) all'individuazione del settore merceologico.
  10. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare.
  11. Le domande vengono accolte, sulla base delle disposizioni di cui ai commi precedenti, compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
  12. Gli spostamenti per migloria riferibili ai posteggi riservati ai produttori agricoli, sono effettuate in via diretta, su richiesta del soggetto interessato, applicandosi, in caso di domande concorrenti, i seguenti criteri di priorità:
    - a) ordine cronologico di presentazione delle domande;
    - b) maggiore anzianità di mercato.
  13. La nuova concessione di posteggio, per entrambe le tipologie di operatori contemplate nel presente articolo, avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

## **ART. 9 – AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO**

1. Il Comune (ai sensi di quanto disposto dalla Del. G.r. n.1368/1999 punto 2 lett.i), su richiesta degli interessati, può concedere l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al

Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà comunque superare gli 80 metri quadrati.

2. L'accoglimento delle domande di cui al comma 1 comporta la revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
3. Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o in generale di pubblico interesse, può respingere le domande di cui al comma 1, oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento.
4. I soggetti interessati all'ampliamento del posteggio ai sensi del presente articolo possono, prima dell'attivazione delle procedure di cui ai commi precedenti, richiedere al Comune parere preventivo in merito fornendo tutti gli elementi/ documenti necessari all'espressione dello stesso.

#### **ART. 10 – SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI**

1. E' ammesso, esclusivamente nell'ambito dei Mercati disciplinati dal presente Regolamento, lo scambio consensuale dei posteggi secondo le modalità stabilite al punto 2, lettera h), della Deliberazione della Giunta Regionale 26.07.1999 n.1368, e nel rispetto delle condizioni stabilite al successivo comma 2° del presente articolo.
2. Lo scambio consensuale dei posteggi deve avvenire esclusivamente nel rispetto del settore merceologico e delle specializzazioni merceologiche nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per il settore.
3. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare.
4. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati da cui risulti inequivocabilmente l'accordo fra le parti, la rinuncia ai posteggi precedentemente assegnati, nonché l'indicazione espressa dei nuovi posteggi richiesti.
5. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica il mero adeguamento delle autorizzazioni, sulle quali sono annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.
6. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.
7. L'occupazione dei nuovi posteggi potrà aver luogo solo successivamente alla sostituzione del titolo concessorio originario ed il rilascio del nuovo titolo autorizzatorio.
8. Gli spostamenti di posteggio per scambio consensuale comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.

## **ART. 11 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO**

1. L'autorizzazione e, conseguentemente, la relativa concessione del posteggio è revocata:

- a seguito di perdita da parte dell'operatore dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010.
- Mancato utilizzo del posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare debitamente documentati (art.5, comma 2 lettera c) L.R. n.12/1999). Tale disposizione si applica anche nei confronti di operatori che siano titolari di cariche elettive politiche, debitamente comprovate nei modi e nei tempi previsti nel presente articolo.
- Qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga, non superiore a sei mesi, da richiedersi dall'interessato per comprovata necessità (art.5, comma 2 lettera b) L.R. n.12/1999).
- Nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato all'art.9.
- Per motivi di pubblico interesse, nel qual caso all'operatore verrà assegnato un nuovo posteggio tenendo conto delle indicazioni dello stesso secondo i seguenti criteri di priorità (art.5, comma 3 L.R.12/1999 ):
  - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili, in quanto non assegnati, non contemplati nell'avviso pubblico per le c.d. "migliorie" o nell'avviso pubblico per l'assegnazione per dodici anni, qualora in essere;
  - b) nell'ambito dell'area del mercato o in area limitrofa, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dando atto che in tal caso non si modifica il dimensionamento complessivo del mercato e il numero dei posteggi in esso previsti.

L'assegnazione avverrà nel rispetto della graduatoria degli operatori titolari di posteggio di cui all'art.13.

Queste nuove assegnazioni non comporteranno oneri per il Comune.

- Nelle ipotesi previste dal regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

## **ART. 12 – SUBINGRESSO**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo della stessa, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento della concessione del posteggio e della autorizzazione amministrativa, sempreché venga rispettato quanto previsto dal D.Lgs. 31/03/1998 N.114 e dalla L.R. 25/06/1999 n.12.

La richiesta di subingresso deve essere presentata entro 7 giorni dalla data di decorrenza della cessione in proprietà, affitto o gestione dell'azienda, e comunque prima dello svolgimento dell'attività sul posteggio.

In caso di subingresso presentato oltre i termini di cui al comma precedente, sia l'operatore cedente che il subentrante sono considerati assenti anche ai fini della revoca.

In caso di subingresso il richiedente subentra nelle restanti annualità della concessione originale, il cui contenuto e le cui prescrizioni sono integralmente riportate nella nuova concessione.

2. A seguito del trasferimento di cui al comma precedente, il subentrante, presentata regolare domanda di voltura al Comune sia dell'autorizzazione che della concessione di posteggio, può continuare l'attività senza alcuna interruzione ed acquisisce il trasferimento delle presenze, l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività relativamente al commercio su area pubblica sul posteggio autorizzato. La concessione di posteggio verrà rilasciata dal Comune, a seguito di istruttoria favorevole, con durata pari a quella del titolo ritirato.
3. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.
4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali richiesti e deve presentare la domanda di voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può richiedere la sospensione dell'attività (art.4 c.2 L.R. n.12/1999). Entro lo stesso termine può cedere l'azienda a terzi.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del rappresentante legale di una società.
6. In caso di trasferimento di gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta/comunicazione, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre previa richiesta/comunicazione, sono reintestati al proprietario.
7. In caso di cessione di proprietà dell'azienda in costanza di affitto d'azienda o gestione in comodato d'uso, l'acquirente è tenuto a presentare una comunicazione al Settore competente in cui dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

### **ART. 13 – PIANTA ORGANICA E GRADUATORIA DEGLI OPERATORI TITOLARI DI POSTEGGIO**

1. Presso il servizio Interventi Economici del Comune sono tenute a disposizione di chiunque ne abbia interesse le planimetrie dei mercati con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, nonché l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.
2. Il Comune provvede annualmente a pubblicare all'Albo Pretorio la Graduatoria dei titolari di posteggio applicando, nell'ordine, le seguenti priorità:

- a) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione originaria della concessione del posteggio di cui trattasi;
- b) a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.

#### **ART. 14 – ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NON ASSEGNATI**

1. I posteggi non ancora assegnati in concessione per dodici anni o comunque liberi per assenza del titolare sono utilizzati:
  - a) per consentire la partecipazione al mercato degli operatori non titolari di posteggio;
  - b) per l'assegnazione di un secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione per dodici anni e per un posteggio, con utilizzo a tal fine di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche diversa da quella in base alla quale risultano concessionari del primo posteggio.
2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, gli operatori non titolari di posteggio che intendano partecipare al mercato per l'assegnazione temporanea dei posteggi liberi devono essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
3. L'orario entro il quale gli "spuntisti" che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, devono presentarsi per le operazioni di assegnazione, è indicato in apposito provvedimento del Sindaco.
4. L'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi ai non titolari di posteggio avviene seguendo l'ordine della c.d. "Graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata secondo il seguente ordine di priorità :
  - a) maggior numero di presenze maturate nello stesso mercato, sempreché riferibili ad una unica autorizzazione. La presenza nel mercato è determinata dal numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato medesimo, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività (art.27 comma 1, lett f), D.Lgs. n.114/98). Lo spuntista per ottenere la presenza non può assentarsi fino all'avvenuta assegnazione dei posteggi vacanti;
  - b) in caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai danti causa, documentata con la presentazione, da parte dell'operatore interessato, di apposita autocertificazione ai sensi di legge;
  - c) in caso di ulteriore parità la priorità nell'assegnazione farà riferimento alla maggiore anzianità di inizio attività della ditta richiedente, risultante dal Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
  - d) qualora persista situazione di parità ai sensi delle lettere precedenti, si procederà a sorteggio.

5. I posteggi vincolati a merceologia specifica risultanti liberi per l'assegnazione giornaliera, in via prioritaria sono assegnati agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della c.d. "Graduatoria degli spuntisti".
6. Le assegnazioni di cui ai commi precedenti avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.
7. Gli spuntisti assegnatari di posteggio non possono occupare le corsie di mercato per le operazioni di carico e scarico.
8. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, salvo casi di forza maggiore da comprovare adeguatamente con comunicazione scritta al Comune entro 7 giorni dalla data della mancata accettazione o rinuncia del posteggio vacante.
9. Gli operatori sprovvisti dell'autorizzazione in originale e/o delle attrezzature utili per la vendita non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.
10. Nell'ambito del mercato:
  - il concessionario di 2 posteggi per dodici anni non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;
  - il concessionario di un solo posteggio per dodici anni, titolare di altra o altre autorizzazioni:
    - A) non può partecipare alle operazioni di spunta se nella stessa giornata non occupa il posteggio di cui è titolare;
    - B) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante.
11. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata, tenendo conto anche di quanto previsto dai successivi commi 10, 11 e 12, dalla Polizia Municipale del Comune con cadenza annuale.
12. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione per dodici anni di posteggio nell'ambito dei mercati sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
13. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati da apposita comunicazione al Comune, corredata da idonea documentazione, da presentare entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.
14. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma precedente, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data dalla quale è prodotta la documentazione inerente.

15. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, sulla base delle mancate presenze nel triennio precedente.

## **ART. 15 – GESTIONE ASSENZE E PRESENZE DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO**

1. I concessionari di posteggio non presenti nell'orario stabilito dall'Ordinanza del Sindaco di cui ai precedenti artt.2 e 14 c.3, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonino il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui all'art.2 comma 6 lettera d), salvo il caso di gravi intemperie.
3. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della Legge Regionale n.12 del 1999 non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato. Su richiesta degli operatori presenti, dopo le operazioni di spunta, la Polizia Municipale può procedere allo spostamento degli operatori.
4. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati all'Amministrazione Comunale entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo. Tale disposizione si applica anche nei confronti di operatori che siano titolari di cariche elettive politiche, debitamente comprovate nei modi e nei tempi previsti nel presente articolo.
5. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma precedente, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data dalla quale è prodotta la documentazione inerente al Comune.
6. Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche se l'inabilità al lavoro riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio. Nel caso di ditta individuale, l'assenza è giustificata anche se l'inabilità al lavoro riguarda un dipendente del titolare di posteggio, a condizione che il giustificativo sia trasmesso dal titolare dell'attività
7. Agli effetti di quanto stabilito dai commi precedenti non viene neppure conteggiata l'assenza per cause di forza maggiore, adeguatamente documentata nel termine e con le modalità di cui ai commi 4 e 5.
8. Non viene inoltre conteggiata come assenza il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione, nel rispetto delle relative disposizioni previste dal presente regolamento.
9. In casi di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, ai fini dell'art.29 c.4 lett.b) del D.Lgs. n.114/98, può essere assente solo in proporzione ai mesi di titolarità del posteggio.

10. La mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate non sono parimenti conteggiati quali assenze ai sensi del presente articolo.
11. In caso di prolungamenti di mercati autorizzati dall'amministrazione comunale su richiesta delle associazioni di categoria, vige l'obbligo di permanenza degli operatori nel posteggio fino alla conclusione del mercato. Qualora l'operatore non rimanga fino al termine del mercato verrà considerato assente per tutta la giornata. L'abbandono del posteggio prima dell'orario stabilito comporta la sanzione prevista dall'art. 24 del Regolamento.
12. La presenza al mercato prolungato non costituisce assenza ai mercati di quartiere o frazione che si svolgono in contemporanea qualora l'operatore sia titolare di posteggio anche in quel mercato.

#### **ART. 16 – POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI IN CONCESSIONE PER DODICI ANNI**

1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli per la vendita di generi di propria produzione è ammessa per i prodotti rientranti nel settore alimentare, esclusivamente negli appositi posteggi riservati a tale settore.
2. La concessione per dodici anni, in relazione alla stagionalità cui è soggetta ha validità:
  - a. annuale, se è riferita all'intero anno solare;
  - b. stagionale, se relativa ad un periodo inferiore all'anno solare.
3. Qualora vi siano posteggi disponibili che si intendono assegnare in concessione per dodici anni, il Dirigente/ Responsabile ne dà notizia con pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
4. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, assegnando un periodo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.
5. L'Avviso pubblico deve contenere i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi al fine della presentazione delle domande di assegnazione.
6. Le domande di concessione di posteggio per dodici anni devono contenere anche la dichiarazione di inizio attività come produttore agricolo ai sensi dell'art.19 della L. N.241/1990, così come previsto dall'art.4 del Decreto Legislativo 18.05.2001 n.288; alle stesse deve essere allegata la dichiarazione in originale del Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti, ovvero dettagliata autocertificazione in tal senso, prestata nei modi e nelle forme di legge, di data non anteriore ad anni uno.
7. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nei mercati di cui al presente Regolamento.



8. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito del mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
9. La concessione per dodici anni avviene previa formulazione di una graduatoria che tenga conto delle seguenti priorità, fatto salvo quanto specificato nel precedente comma 1, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 :
  - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempreché rilevate o documentabili dall'interessato;
  - b) in caso di parità, maggiore anzianità di attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dall'interessato, che dovrà coincidere con le risultanze del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente;
  - c) in caso di ulteriore parità, dalla data di presentazione o ricevimento della domanda al Comune così come risulta dalla data e dal numero del protocollo generale apposto al competente Ufficio comunale.
10. La concessione per dodici anni del posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:
  - Perda la qualifica di imprenditore agricolo;
  - Mancato utilizzo del posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare debitamente documentati. In caso di posteggi stagionali le assenze sono calcolate in proporzione a detta stagionalità. Tale disposizione si applica anche nei confronti di operatori che siano titolari di cariche elettive politiche, debitamente comprovate nei modi e nei tempi previsti nel presente articolo.
11. Annualmente i produttori agricoli devono presentare al Comune dichiarazione in originale del Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti oggetto della concessione, comprovante la prosecuzione del requisito di produttore agricolo, ovvero dettagliata autocertificazione in tal senso prestata nei modi e nelle forme di legge.

**ART. 17 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI O COMUNQUE NON ASSEGNATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare non presente nel posteggio entro l'orario prefissato dall'apposita ordinanza prevista dal presente regolamento, sono assegnati giornalmente ai produttori agricoli non titolari di concessione presenti al mercato negli orari stabiliti ed in possesso di regolare dichiarazione in originale del Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti, ovvero di autocertificazione dettagliata e copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, di data non anteriore ad anni uno.
2. I posteggi di cui al presente articolo sono assegnati secondo le seguenti modalità:
  - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempreché rilevate o documentabili dall'interessato;

- b) in caso di parità, maggiore anzianità di attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dall'interessato, che dovrà coincidere con le risultanze del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio competente;
  - c) in caso di ulteriore parità, per sorteggio.
3. Le presenze effettive nel mercato sono quelle risultanti da apposita graduatoria depositata agli atti del Comune.
  4. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi di cui al comma 1, i produttori già concessionari di posteggio nello stesso mercato.
  5. Per quanto non specificatamente previsto in questo e nel precedente articolo, ai produttori si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

#### **ART. 18 – CIRCOLAZIONE STRADALE E SOSTA NELLE AREE DI MERCATO**

1. Il Dirigente/Funziionario competente, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni di traffico nell'area destinata al mercato dandone preventiva informazione alla cittadinanza e agli operatori.
2. Durante l'orario di svolgimento del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree ad esso destinate, fatti salvi i mezzi di emergenza e quelli degli assegnatari di cui all'art. 14 del presente regolamento (limitatamente alle operazioni di scarico), nonché nei casi di cui all'ultimo comma del presente articolo.
3. E' vietata la sosta dei veicoli nelle corsie e nei tratti liberi dell'area mercatale anche per gli assegnatari di posteggio, sia in concessione come per assegnazione temporanea. Gli autoveicoli per il trasporto delle merci o altro materiale in uso agli operatori possono sostare sull'area di mercato purchè all'interno del posteggio assegnato. Nel caso ciò non sia possibile dovranno essere parcheggiati nei luoghi consentiti al di fuori dell'area di mercato.
4. I titolari di posteggio e gli spuntisti assegnatari di posteggio non possono occupare le corsie di mercato per le operazioni di carico e scarico. Le operazioni di carico e di scarico delle merci dall'automezzo sono consentite esclusivamente all'interno del posteggio o fuori dall'area di mercato.
5. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio autoveicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Chi è titolare di due concessioni in posteggi contigui può, come detto al precedente art. 3 comma 2, detenere un solo mezzo.
6. Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nell'area mercatale e in un raggio di mt.500 dalla stessa ( art.28 c.16 D.lgs. 114/1998 – art.3 c.5 L.R. n.12/1999) al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni. E' fatto salvo quanto stabilito da eventuali disposizioni dell'Amministrazione Comunale in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

## **ART. 19 – SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA**

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati esclusivamente nello spazio delimitato ed indicato nella concessione di posteggio. e comunque, nello spazio risultante nella planimetria del mercato per lo specifico posteggio.
2. Gli autoveicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali devono sostare nell'area di mercato solo nello spazio del posteggio loro assegnato. L'autoveicolo, una volta posizionato, non deve precludere la visibilità agli altri operatori posti sulla medesima fila.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.
5. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad un'altezza dal suolo idonea a garantire il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso. Alle tende di protezione al banco di vendita, da utilizzare esclusivamente a protezione dagli agenti atmosferici, non può essere appeso alcun tipo di merce oltre la linea perimetrale del posteggio.  
Eventuali barriere laterali non devono impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono comunque consentite le installazioni in via eccezionale delle barriere laterali che abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.  
Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto il tempo necessario a tale uso.
6. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia della tenda, non devono essere inferiori a mt. 2,00.
7. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm.50. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, articoli di artigianato etnico è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.

## **ART. 20 – MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA**

1. Gli operatori sono obbligati:
  - a seconda dell'attività esercitata, ad osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi della merce posta in vendita, vendite straordinarie e di fine stagione, vendite a peso netto, etichettatura delle merci;
  - al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, deve essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione MERCE USATA;

- ad esibire, in originale, l'autorizzazione amministrativa e la concessione di occupazione di suolo pubblico ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art.5 c.1 L.R. n.12/1999), nonché ogni altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di legge o regolamento;
  - nel caso di subingresso per trasferimento di proprietà o gestione d'azienda, fino al rilascio del nuovo titolo autorizzatorio e della concessione è fatto obbligo di esibire l'avvenuta richiesta di subingresso;
  - l'operatore in concessione per dodici anni deve esporre, in luogo ben visibile agli organi di controllo, un cartello di dimensioni di cm. 21x29 (A4) contenente le indicazioni di cui al modello allegato, con indicato il proprio nominativo o ragione sociale, la sede legale della ditta, numero di iscrizione alla Camera di Commercio e Partita IVA, il numero di protocollo generale della concessione e del titolo autorizzatorio, il numero di posteggio ed eventualmente il settore merceologico;
  - a tenere pulito ed in ordine lo spazio da loro occupato di contenere eventuali rifiuti in appositi sacchi per evitarne la dispersione ed al termine delle operazioni di vendita raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume, riponendoli negli appositi contenitori;
  - il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
2. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti neppure provvisoriamente né transitoriamente.
  3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
  4. E' vietato annunciare e pubblicizzare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita.
  5. Purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita, fermo restando quanto prescritto al comma precedente.
  6. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte o pacchi a sorpresa.
  7. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al demanio pubblico o a proprietà di terzi.
  8. Gli operatori partecipanti al mercato sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti lo svolgimento della loro attività.
  9. Nell'ambito del settore merceologico, o della specializzazione merceologica, nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione, fermo restando che l'operatore non può mettere in vendita merce che non reca il marchio "CE" qualora previsto dalla normativa nazionale o comunitaria. Nel caso di specie, oltre alle sanzioni di carattere penale e regolamentari, all'operatore sarà revocata la concessione.

## **ART. 21– NORME IGIENICO SANITARIE**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico – sanitario, è fatto riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari.

## **ART. 22 – DURATA DELLE CONCESSIONI**

1. La concessione di posteggio ha durata di dodici anni .

## **ART. 23 – CANONI ,TARIFFE E CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO**

1. L'utilizzo del posteggio da parte del concessionario è soggetto al pagamento di tutti i canoni e tariffe previste dai vigenti Regolamenti Comunali.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prevedere con apposito provvedimento, sentite le Associazioni di categoria degli operatori, il pagamento di quote o contributi straordinari per la partecipazione al Mercato in relazione a particolari servizi aggiuntivi (quali ad esempio, iniziative promozionali e pubblicitarie, pubblici spettacoli od intrattenimenti collaterali, organizzazione di mercati straordinari, ecc.) previsti per la migliore riuscita dello stesso.
3. L'accettazione del posteggio in concessione per dodici anni o temporanea comporta automaticamente l'obbligo da parte del operatore del pagamento di tutti i canoni, tariffe, quote o contributi previsti ai commi precedenti, con particolare riferimento agli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché delle spese relative al consumo dell'energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori.

## **ART. 24 - SANZIONI**

1. Ad ogni violazione del presente regolamento non prevista da altre norme di legge e regolamento è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
2. In caso di recidiva è prevista la sanzione accessoria della sospensione dal mercato per un periodo da una (1) a cinque (5) giornate.
3. Si applicano i principi e le procedure della Legge 24/11/1981 n..689 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il mancato pagamento dei tributi e/o canoni locali e/o delle altre eventuali spese stabiliti dai regolamenti e/o convenzioni tra Comune e soggetti privati inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente.

## **ART. 25 - RICHIAMO AGLI USI E CONSUETUDINI**

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento e non previsto da disposizioni di legge o regolamento, si fa riferimento agli usi e consuetudini locali in materia di commercio su aree pubbliche, nel rispetto della normativa vigente.

## **ART. 26 – COMITATO CONSULTIVO DEL MERCATO**

1. Al fine di collaborare con l'Amministrazione comunale e di vigilare sulla corretta applicazione del presente regolamento, può essere costituito il Comitato Consultivo del Mercato, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione comunale e dalle Associazioni di categoria degli operatori del commercio su aree pubbliche più rappresentative a livello regionale.
2. Il Comitato consultivo esercita le proprie funzioni formulando pareri e proposte su:
  - iniziative di valorizzazione del mercato, sotto il profilo della qualità, della promozione, delle iniziative speciali;
  - calendario delle edizioni straordinarie del mercato;
  - andamento del mercato;
  - formula proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato e collabora con la Polizia Municipale al buon funzionamento del mercato.

Può altresì essere convocato per discutere di ogni altra questione inerente il mercato.

In caso venga costituito il Comitato, questo sarà il referente dell'Amministrazione Comunale per tutte le comunicazioni di carattere generale riferite agli operatori del mercato.

## **ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della relativa Deliberazione di approvazione.

Allegato – Modello di cartello ai sensi dell'art 20

DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE

---

SEDE LEGALE DELLA DITTA

VIA \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ CITTA' \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

CODICE FISC. E N° ISCRIZIONE CCIAA (Prov. \_\_\_\_\_) N° \_\_\_\_\_  
PARTITA IVA \_\_\_\_\_

AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE POSTEGGIO N° \_\_\_\_\_

POSTEGGIO N° \_\_\_\_\_ POSIZIONE (Via/Piazza) \_\_\_\_\_  
SETTORE MERCEOLOGICO \_\_\_\_\_

SUPERFICIE POSTEGGIO LUNG.MT. \_\_\_\_\_ LARG. MT \_\_\_\_\_